



## CONCESSIONE N. 5 DEL 18 luglio 2024

### TRA

- Il Dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08.07.1971, nella sua qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, codice fiscale 94036550781, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Sibari, in comune di Cassano allo Jonio (87011 Cosenza);
- Il Dott. Ottavio Lumastro, nato a Crotone il 15.07.1966, in qualità di Presidente/representante legale della richiedente Fondazione Odyssea, con sede in Crotone alla via Mario Nicoletta 28, P.IVA 02727000792, domiciliato per la carica presso via Vittorio Veneto n. 13, sede della Società;

### PREMESSO

- che il richiedente, con nota acquisita al prot. n. 0002493-A del 26/06/2024, ha chiesto l'utilizzo di spazi all'interno della Fortezza Le Castella per la realizzazione della serata conclusiva della XXII edizione del Festival dell'Aurora in data 18 luglio p.v. dalle ore 18,30 alle ore 21,30;
- che la Direzione regionale Musei Calabria ha espresso parere favorevole con riscontro prot. 0002756-A del 15/07/2024, ammettendo il richiedente alla realizzazione della suddetta iniziativa, ritenendo che la stessa possa concorrere alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico artistico locale e del territorio di competenza della stessa;
- che, in ragione di tale comunicazione di accoglimento dell'istanza, il Richiedente ha effettuato opportuno sopralluogo tecnico;
- che con prot. n. 0002768-A del 16/07/2024 il Richiedente ha effettuato il pagamento del canone di concessione pari ad euro 100,00;
- che in riferimento ai compiti istituzionali, la Direzione regionale Musei Calabria è tenuta all'espletamento dell'attività amministrativa e contabile relativa ai siti afferenti alla stessa;

### VISTO

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* e, in particolare, gli artt. 106 e ss.;
- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Circ. n. 16 del 14 febbraio 2018 *"Prestazioni personale MIBACT in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati* – articolo 1, comma 315, legge 27.12.2017, n. 205;
- la Circ. n. 493 del 20 dicembre 2018 *"Attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi"*;



- il D.M. 11 aprile 2023, n. 161, all. 1, lett. B2 e C, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*,

- il D.M. 21 marzo 2024, n. 108, recante *Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161*, che tale Amministrazione è in procinto di recepire,

- il Decreto n. 24 del 31 marzo 2023, recante *Regolamento per le concessioni in uso e per le riproduzioni dei beni culturali della Direzione regionale Musei Calabria* che tale Amministrazione si riserva di applicare, nelle more dell'aggiornamento anzidetto,

**tanto premesso,**

#### **SI CONCEDONO**

Alla Fondazione Odyssea, con sede in Crotona alla via Vittorio Veneto n. 13, P.IVA 02727000792, il seguente spazio della fortezza di Le Castella oggetto dell'iniziativa costituito dal terrazzo al secondo livello pari ad una estensione di mq. 100, il giorno 18 luglio p.v. dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 nelle modalità di seguito dettagliate a titolo oneroso e ad uso occasionale individuale, per la realizzazione di quanto richiesto

#### **E SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Le premesse e gli atti richiamati, così come gli allegati ai medesimi, sono patto e formano parte integrante del presente Atto di Concessione;

Art. 2 - Si allega a tale atto di Concessione la scheda tecnica/cronoprogramma dell'iniziativa;

Art. 3 - Nel presente atto di Concessione, per una precisa identificazione delle parti, la Direzione regionale Musei Calabria sarà indicata di seguito come "Amministrazione Concedente", mentre il Richiedente come "Concessionario";

Art. 4 - Oggetto del presente Atto è la concessione a titolo oneroso degli spazi di seguito indicati:

➤ terrazzo posto al secondo livello della Fortezza di Le Castella pari ad una estensione complessiva di mq. 100  
Si precisa che ogni eventuale variazione di luoghi e orari dovrà essere comunicata e concordata con l'Amministrazione Concedente; Nessun uso diverso degli spazi in concessione da quello dichiarato può considerarsi legittimo, senza autorizzazione dell'Amministrazione Concedente;



Art. 5 – gli spazi vengono concessi a seguito del pervenuto pagamento del canone di euro 100,00 (euro cento,00), acquisito con prot. n. 0002768-A del 16/07/2024 e successivo pagamento del conto terzi acquisito con prot. n. 0002796-A del 18/07/2024 per due unità di personale di custodia afferente all'Area II per un importo pari ad euro 240,00 corrispondente a tre ore in diurno feriale lordo per ciascuna unità;

Art. 6 Nel rispetto delle attuali normative in materia di sicurezza, ogni eventuale allestimento realizzato dal Concessionario dovrà tenere conto dello stato attuale dei luoghi e del loro attuale stato di conservazione, nonché rispettare il decoro degli ambienti e le esigenze istituzionali della struttura museale che li ospita ed essere dettagliatamente documentato per lo spazio utilizzato;

Art. 7 Il Concessionario è tenuto a fornire una dichiarazione corredata dalle opportune certificazioni di omologazione e di conformità del materiale eventualmente utilizzato per l'allestimento, nonché di rispondenza del suddetto materiale alla certificazione prodotta;

Art. 8 Il Concessionario si impegna a preservare il percorso effettuato dai visitatori da impedimenti o ostacoli di ogni tipo, al fine di garantire la massima sicurezza per l'incolumità del pubblico;

Art. 9 - L'Amministrazione Concedente precisa che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto di uso di bombole a gas e fiamme libere;

Art. 10 – Per il periodo della concessione il Concessionario solleva l'Amministrazione Concedente, da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa derivante da eventuali danni arrecati a persone o cose nell'ambito dell'evento, al fabbricato e alle strutture in esso contenute, compresi i beni culturali presenti nel percorso richiesto, gli elementi lapidei, decorativi, architettonici, le murature e quant'altro di proprietà del demanio, altresì causati dai partecipanti all'evento per i quali si richiede la concessione in uso degli spazi. A tal fine, il Concessionario s'impegna alla stipula di una polizza assicurativa RCT/RCO del valore di 500.000,00/2.000.000,00 euro, a copertura del periodo temporale intercorrente tra l'inizio dell'allestimento, l'evento e il completo disallestimento;

Art.11 - Saranno a carico del Concessionario le spese relative all'allestimento e disallestimento, di ripristino integrale dei luoghi e di smaltimento dei rifiuti. Il Concessionario dovrà assicurare entro l'orario di chiusura della manifestazione che tutti i luoghi dati in concessione siano ripristinati nel decoro;

Art.12 – Il Concessionario esonera l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità per danni o asportazione del materiale lasciato in deposito e/o esposto negli ambienti concessi. L'Amministrazione Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del richiedente o di terzi depositati e/o esposti in conseguenza delle manifestazioni e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili;

Art. 13 – Il Concessionario, in caso di sfioramento delle attività oltre gli orari concessi e di ritardi connessi che impediscano le consuete operazioni di chiusura del Sito, si impegna a effettuare entro 5 giorni dall'evento un bonifico delle spese per le prestazioni di lavoro extra effettuate dal personale coinvolto negli eventi, per come indicato dall'Amministrazione Concedente;

Art. 14 – Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare esclusivamente il logo che sarà fornito dall'Amministrazione Concedente per il tramite del Direttore del rispettivo Sito;

Art. 15 - Le eventuali riprese fotografiche e filmate realizzate durante l'evento potranno essere utilizzate esclusivamente dal Concessionario e per finalità di documentazione interna o scopi strettamente personali. Nessun tipo di pubblicazione o altro utilizzo sarà consentito senza l'autorizzazione del Dirigente. Il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile per utilizzi non autorizzati e violazioni della normativa sulla privacy;



Art. 16 - Sarà cura del Concessionario esibire, ove necessario, il permesso S.I.A.E e munirsi di ogni altra certificazione preliminare connessa alle attività svolte, nonché provvedere alla remunerazione di eventuale personale terzo coinvolto e assolvere eventuali ulteriori adempimenti previsti da leggi e/o regolamenti (anche di Enti locali territorialmente competenti);

Art. 17 – E' consentito l'accesso agli spazi a un numero massimo di numero 100 persone;

Art. 18 – Eventuali costi aggiuntivi non quantificabili in sede di stipula, ancorché dovuti a variazioni apportate al programma originario, s'intendono comunque a carico del Concessionario;

Art. 19 – Per esigenze di sicurezza o di tutela o in caso di sopravvenute e imprevedibili necessità, così come al venir meno dei requisiti prescritti dalla legge, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di revocare il presente Atto in qualunque momento, previo preavviso al Concessionario. Qualora il Concessionario non rispetti quanto indicato nel programma presentato e autorizzato dal Concedente, quest'ultimo si riserva di sospendere immediatamente la concessione degli spazi e disporre l'immediata sospensione dell'organizzazione dell'evento, anche qualora questo fosse già in corso. Il Concedente si riserva comunque la rideterminazione degli oneri dovuti dal Concessionario;

Art. 20 – Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per quanto applicabile) si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del partecipante e della sua riservatezza. I dati dichiarati sono trattati dagli uffici competenti esclusivamente per le finalità connesse all'emanazione del presente provvedimento;

Art. 21 Per quanto non previsto nel presente atto di Concessione, il Concessionario dovrà, comunque, osservare tutte le norme sancite dalla normativa vigente in materia e le prescrizioni riportate all'interno della nota di riscontro prot. n. 0002756-A del 15/07/2024;

Art. 22 - L'uso dei beni è condizionato all'esibizione del presente Atto di Concessione e della quietanza dei pagamenti dovuti dal Concessionario;

Art. 23 – Resta stabilito che per tutte le controversie il Foro competente sarà quello di Cosenza;

Art. 24 - Il presente atto di Concessione, composto da numero quattro pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Concessionario  
Presidente della Fondazione Odyssea  
Dott. Ottavio Tumastro

L'Amministrazione Concedente  
Il Direttore  
Dott. Filippo Demma